

Ord. n. 36/2026

**DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI ASSIMILATI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI COMPRESI NELL'AREA INDIVIDUATA DALLA DELIBERA DI G.C. N. 482 DEL 27 DICEMBRE 2024.MODIFICA ORDINANZA N.27/2026.**

### LA SINDACA

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 27/2026 e le motivazioni ad essa sottese;

**ATTESO** che nel corso della riunione del 13 maggio 2026 del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica è stato evidenziato che l'applicazione delle misure adottate e tuttora vigenti ha determinato una apprezzabile diminuzione delle problematiche legate alla c.d. "malamovida";

**ATTESO** inoltre che durante il confronto con le Associazioni di categoria ed i rappresentanti delle Istituzioni avvenuto durante la citata riunione é stata condivisa, alla luce di quanto emerso, la determinazione di modificare l'orario di chiusura dei pubblici esercizi che sarà fissato, a decorrere dal giorno 15 maggio prossimo, alle ore 1:00; entro le ore 01,30 gli esercenti dovranno provvedere alla rimozione di tavole e sedie dalle loro pertinenze esterne (compresi i dehors aperti) o, qualora la loro completa rimozione non sia fattibile, dovranno provvedere all'accastamento e/o messa in sicurezza, con idonee modalità, di tali arredi affinché non possano essere usati per lo stazionamento oltre l'orario di chiusura;

**DATO ATTO** che è in corso una fattiva interlocuzione tra tutte le parti interessate finalizzata alla stipula di appositi protocolli per la gestione delle problematiche legate alla movida;

**RITENUTO**, quindi, di modificare parzialmente l'ordinanza n.27/26 relativamente agli orari di chiusura dei pubblici esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché degli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come, a titolo esemplificativo, gelaterie, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto;

**CONSIDERATO** altresì di modificare l'ordinanza n.27/26 prevedendo anche un limitato ampliamento, fino alle ore 1.30, degli orari di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di locali di pubblico spettacolo titolari di licenza di agibilità di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. e della correlata autorizzazione di esercizio rilasciata ai sensi dell'art.68 del T.U.L.P.S, anche alla luce del fatto che detti locali sono sottoposti a rigorose prescrizioni di esercizio ed ai controlli di sicurezza come, da ultimo, disposto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa - Carrara con proprie circolari;

Tutto ciò premesso;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e .s.m.i.;

### DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di modificare l' Art. 2 - *Orari minimi e massimi di apertura e di chiusura* dell'ordinanza n. 27/2026 come segue:

A partire dal giorno **15/05/2026** fino al giorno **31/05/2026** (compresi) gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all'interno delle seguenti fasce orarie:

**1)** per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché gli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come, a titolo esemplificativo, gelaterie, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto: **dalle ore 5,00 alle ore 01,00** .

Entro le ore 01,30 gli esercenti devono provvedere alla rimozione di tavole e sedie dalle loro pertinenze esterne (compresi i dehors aperti) o, qualora la loro completa rimozione non sia fattibile, dovranno provvedere all'accastamento e/o messa in sicurezza, con idonee modalità, di tali arredi affinché non possano essere usati per lo stazionamento oltre l'orario di chiusura.

**2)** per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita:  
**dalle ore 07,00 alle ore 21,00**.

**3)** per i locali di pubblico spettacolo in possesso della licenza di agibilità di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. e della correlata licenza di esercizio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S: l'orario di esercizio dell'attività di pubblico spettacolo è quello previsto dall'autorizzazione di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.; è consentita la somministrazione di alimenti e bevande fino alle ore 1,30 con divieto di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 01,30 e fino alle ore 05,00 del giorno successivo.

Dalle ore 01,00 alle ore 01,30 la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata esclusivamente all'interno del locale.

Entro le ore 01,30 gli esercenti dovranno provvedere alla rimozione di tavole e sedie dalle loro pertinenze esterne (compresi i dehors aperti) o, qualora la loro completa rimozione non sia fattibile, dovranno provvedere all'accastamento e/o messa in sicurezza, con idonee modalità, di tali arredi affinché non possano essere usati per lo stazionamento oltre l'orario di chiusura.

Tale limitazione vale anche per la vendita da asporto.

La presente ordinanza integra e modifica l'ordinanza sindacale n. 27/2026.

## DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara, data della sottoscrizione digitale

LA SINDACA  
Ing.Serena Arrighi